

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.Lgs. n.18 del 17/03/2020 per
concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015

Il giorno 6 del mese di **Aprile** dell'anno **2020** in via telematica si sono riuniti i signori:

- per l'Azienda **Manitalidea Spa** – rappresentata dall' **Avv. Vanessa Falco** assistita dal
Consulente **Dott. Antonello Cammarota** -

- **Cinzia Bernardini** per la **Filcams CGIL**


- **Ferrari Fabrizio** per la **Fisascat CISL**

- **Marco Verzari** per la **Uiltrasporti UIL**

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda Manitalidea Spa in Amministrazione Straordinaria con sentenza n. 34/2020 del 4/02/2020 del Tribunale di TORINO con sede legale in IVREA (TO) codice fiscale 074210019 con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale che applica il "CCNL Servizi Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi" sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti UIL, con n. 1.117 dipendenti occupati, alla data del 1 marzo c.a., sul territorio nazionale. La Società Manitalidea Spa appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, son state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura di molte attività;
- I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Manitalidea S.p.a. in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 23/03/2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'Art.19, comma 2 del D.Lgs. n. 18 del 17/03/2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



- Le Parti hanno esaminato la situazione Aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle **attività di servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Appalto Lotto 6) siti nella Regione Campania, l'unità produttiva è definita "Scuole di Napoli e Provincia", in particolare le attività di decoro contrattualizzate con gli istituti scolastici ma che a seguito dell'emergenza COVID-19 è impedita l'esecuzione dell'attività** (allegato 1);
- A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile ne all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi sopra indicate (allegato 1) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- che l'Azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che suddetto allegato comprende anche i lavoratori con un'anzianità Aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 23.02.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Cura Italia";
- le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando le difficoltà che la stessa si trova ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.Lg. n.18 17/03/2020, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
2. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19";
3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
4. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale e dell'Integrazione Salariale Ordinaria con sospensione a zero ore o riduzione oraria, fatta salva la possibilità di fruire dei permessi previsti dai decreti governativi, in funzione dell'organizzazione Aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, ove consentite dalle ragioni tecnico organizzative, per un massimo di nr. 9 settimane nel periodo **1/03/2020 – 31/08/2020** per n. **227** lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a **73.386** per il personale come risultante da allegato elenco (allegato 1);

5. Ferma restando l'incertezza in termini di durata, ricadute produttive ed evoluzione dell'attuale contingenza, l'Azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
6. Il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali secondo quanto previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società.
L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso fra loro:
- Giornate intere di sospensione dell'attività;
 - Interno del mese;
 - Concentrate in settimane intere;
 - Interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
 - Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;

Le Parti, convengono che le società, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, potranno modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

7. Alla luce della situazione di crisi economica e finanziaria che ha determinato l'attuale Amministrazione Straordinaria, emersa anche nell'incontro tra le Parti e con i Commissari giudiziali del 3 aprile 2020, l'Azienda farà richiesta di erogazione dell'assegno ordinario ai direttamente da parte dell'INPS, così come reso possibile dall'art. 19 comma 5 del D.L. 18, nelle misure e nelle modalità stabilite dall'istituto.
8. Le Parti convengono che la continuità di reddito dei lavoratori è un valore e un obiettivo condiviso, pertanto, la Società e i Commissari giudiziali si impegnano a mettere in campo ogni iniziativa utile a realizzare un sostegno reddituale ai lavoratori e a favorire le pratiche per l'eventuale accesso dei lavoratori alla "Convenzione in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito" sottoscritta da ABI, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali;
9. conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
10. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti, anche a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con riferimento alla misura, alle modalità di attuazione della sospensione e della riduzione, inoltre, si concorda un incontro da tenersi entro il 15 maggio per un aggiornamento sugli sviluppi del percorso di Amministrazione Straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa in atto.
11. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle

sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


12. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Manitalidea S.p.A.
Sede Legale ed Amministrativa
Via G. Di Vittorio n. 29
10015 IVREA (TO)
Partita IVA 07124210019

Per la Manitalidea SPA  

Per le Organizzazioni Sindacali Nazionali:

Filcams CGIL 

Fisascat CISL 

Uiltrasporti UIL 